



CITTÀ di VENTIMIGLIA
Provincia di Imperia

STATUTO COMUNALE

Allegato Sub A alla Delibera C.C. n. 26 del 09/04/2019

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Il Comune

1. Il Comune di Ventimiglia è un ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni, e dalle norme del presente Statuto.

2. Il Comune tutela la propria denominazione "Città di Ventimiglia", che può essere modificata con l'osservanza delle norme di cui all'art. 133 della Costituzione.

Art. 2 - Stemma e Gonfalone

1. Il Comune ha, come segno distintivo, lo stemma che è "di rosso al leone coronato d'oro con motto" "ad arma iit" "lo scudo sarà fregiato da ornamenti da città", riconosciuto con provvedimento in data 19.8.1929 dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed iscritto nel libro araldico degli Enti Morali.

2. Il Comune fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del Gonfalone riconosciuto con Regio Decreto in data 19.3.1931 e consistente in un drappo rettangolare di colore azzurro portante nel mezzo lo stemma del Comune, ai lati e nel bordo superiore ghirlande di foglie e di frutti locali e fregiato ai lati da nastri del nostro Tricolore.

3. Il Gonfalone del Comune si fregia di medaglia d'argento per le vittime civili, conferita in seguito agli avvenimenti della guerra 1940 - 1945.

4. Nell'uso del Gonfalone si osservano le norme del D.P.C.M. 3.6.1986.

5. La festa del Santo Patrono è fissata nella giornata del 26 agosto di ciascun anno, in cui si celebra la ricorrenza di San Secondo Martire.

Art. 3 - Territorio

1. Il Comune di Ventimiglia comprende la parte del Suolo nazionale delimitato con il piano topografico, di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n° 1228, approvato dall'Istituto Centrale di statistica.

2. Il territorio di cui al precedente comma comprende le Frazioni di: Bevera - Calvo - Carletti - Grimaldi - Latte - Mortola - Mortola - Roverino - Sant'Antonio - San Bernardo - San Lorenzo - San Pancrazio - Sealza - Torri - Trucco - Varase - Verrandi - Villatella - Ville e Ventimiglia capoluogo nel quale è istituita la sede del Comune e dei suoi organi istituzionali.

3. Le modifiche alla circoscrizione territoriale sono apportate con legge regionale ai sensi dell'art. 133 Cost. previa audizione della popolazione del Comune nelle forme previste dalla legge regionale.

4. L'inizio del territorio comunale, entro lo stesso, sarà indicato, in aggiunta alla segnaletica regolarmente prevista dal Codice della Strada, con segnali rettangolari a fondo marrone e scritte bianche di ridotte dimensioni (segnali turistici) riportanti la denominazione della località anche in dialetto ventimigliese.

Art. 4 - Funzioni del Comune

1. Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo culturale, sociale ed economico.

2. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici, servizi alla persona ed alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla disciplina statale e regionale, secondo le rispettive competenze.

3. Il Comune, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, ha autonomia normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché impositiva e finanziaria, secondo quanto previsto dal presente Statuto, dai regolamenti comunali e dalle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

4. Il Comune è titolare delle funzioni proprie e di quelle conferite con legge dello Stato o della Regione, secondo il principio di sussidiarietà, il Comune svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali, secondo modalità previste dai regolamenti comunali specifici.

Art. 5 - Finalità

1. Nell'ambito delle funzioni e delle competenze attribuitegli, il Comune provvede:

- a) ad attuare un organico assetto del territorio al fine di pervenire ad uno sviluppo programmato ed eco-compatibile degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali, degli impianti industriali, turistici, commerciali, agricoli e a promuovere lo sviluppo ed il miglioramento delle vie di comunicazione nazionali ed internazionali in relazione alla posizione geografica;

- b) a favorire la valorizzazione del lavoro e le attività produttive nelle varie articolazioni pubblica, privata, cooperativistica, con particolare attenzione all'apparato distributivo (Il Comune può partecipare anche a società di capitali aventi lo scopo di gestione di attività strumentali o la promozione ed il sostegno dello sviluppo economico e sociale della comunità locale), a promuovere lo sviluppo del turismo in tutte le sue forme, a promuovere lo sviluppo dell'agricoltura e dei settori agricoli particolarmente qualificati quali la floricoltura, il florovivaismo, l'olivicoltura e la viticoltura;
- c) a ricercare, per l'attuazione concreta delle suddette iniziative, ogni possibile intesa con gli Enti di volta in volta interessati, mettendo in atto gli strumenti normativi previsti, quali Conferenza di servizi, Accordi di programma; Patti Territoriali e Sportello Unico;
- d) a riconoscere, richiamandosi alla dichiarazione universale del diritto dell'uomo, il valore assoluto della vita, il valore della salute, della sicurezza e della dignità di ogni persona umana come fondamento di libertà di giustizia; provvede a garantire altresì il diritto alla salute, mettendo in atto strumenti idonei a renderlo effettivo ed a garantire altresì un efficiente servizio di assistenza sociale, in relazione soprattutto alla tutela della maternità, ai problemi degli anziani, dei minori, degli inabili e degli invalidi, con particolare riguardo alle fasce più deboli della società ed alle emergenze migratorie;
- e) a garantire l'istruzione e a promuovere la formazione professionale quale strumento sociale, per l'incremento delle opportunità professionali e per favorire la riconversione produttiva anche con accordi trasfrontalieri;
- f) a tutelare e a rendere disponibile al godimento della collettività il patrimonio storico, artistico, architettonico, archeologico e monumentale in genere nonché a salvaguardare le ricchezze ambientali: patrimonio boschivo, verde pubblico, oasi faunistiche, spiagge e bellezze naturali e paesaggistiche e a perseguire politiche di risparmio energetico.
- g) a salvaguardare il patrimonio idrico insistente sul territorio comunale e le acque marine mediante opportuni strumenti di prevenzione, controllo ed intervento anche in collaborazione con le Amministrazioni francesi e gli altri Enti interessati;
- h) a promuovere la diffusione della cultura nelle sue varie articolazioni e forme con particolare riguardo alla storia locale, al dialetto, alla toponomastica nonché alle tradizioni ed ai costumi del luogo, favorendo, nel contempo, l'integrazione con le culture non autoctone;
- i) a tutelare i valori sociali di cui la comunità è espressione, a sostenere le attività del volontariato delle libere associazioni e delle organizzazioni del privato sociale che perseguono finalità non in contrasto con la normativa vigente sugli enti no profit e sulle onlus, a tutelare la famiglia riconoscendone l'importanza del ruolo sociale (da essa ricoperto). Il Comune tutela anche le altre forme di convivenza (si impegna a non discriminare) con particolare riferimento ai valori della famiglia, ad ogni forma di associazione di volontariato per una più compiuta formazione dei cittadini e per la partecipazione attiva degli stessi alla vita dell'Ente, garantendo un accesso privilegiato alle organizzazioni operanti in tali settori e nei servizi sociali;

- j) a valorizzare le libere forme associative e promuovere organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale, anche su base di quartiere o di frazione, secondo la disciplina del presente Statuto;
- k) a favorire l'utilizzo del tempo libero, lo sviluppo delle espressioni artistiche e la pratica dello sport;
- l) a rafforzare e sviluppare, considerata la particolare collocazione geografica di città di confine, ulteriori iniziative con gli Enti Locali della Regione P.A.C.A., con i Comuni del comprensorio Intemelio, e con le istituzioni europee.
- m) a promuovere iniziative volte a garantire pari opportunità di vita e di lavoro a uomini e donne, anche garantendo la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali non elettivi del comune, ed a rimuovere le eventuali discriminazioni basate sulle tendenze sessuali.
- n) ad assicurare il diritto universale all'acqua potabile attraverso la garanzia dell'accesso individuale e collettivo dei cittadini a questa risorsa fondamentale;
- o) a tutelare la presenza, nel proprio territorio, degli animali, a riconoscere loro il diritto ad una esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche e, attraverso iniziative di informazione ed educazione, a migliorare il rapporto fra uomo ed animali nel rispetto dell'ambiente e dell'attività umane.
- p) alla promozione, nell'ambito delle organizzazioni internazionali, degli enti locali e, con il gemellaggio con altri comuni, di politiche di cooperazione per lo sviluppo culturale, economico e sociale, e di politiche di pace.
- q) a sostenere e a diffondere, in conformità con la Costituzione, il principio di ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e a riconoscere nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli e si impegna a mantenere il proprio territorio "denuclearizzato".
- r) a riconoscere l'informazione quale diritto del cittadino, a garantirne e promuoverne l'effettivo esercizio finalizzato alla partecipazione responsabile alla vita politica ed al controllo consapevole dell'attività dell'amministrazione.
- s) a promuovere e sostenere la "Carta dei Diritti della Bambina".

Art. 6 - Principi dell'attività amministrativa

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 5, il Comune assume il principio della programmazione come metodo di intervento ed i principi della pubblicità e della trasparenza, della economicità ed efficacia e definisce gli obiettivi della propria azione assumendo, altresì, come metodo la valutazione della congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti, coordinati con gli strumenti programmatori della Regione e della Provincia, cittadini, singoli o associati, con le scelte della comunità così come previsto nei successivi articoli.

Art. 7 - Compiti del Comune

1. Il Comune gestisce servizi propri ai sensi delle norme del presente Statuto.
2. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e leva militare. Le funzioni relative a questi servizi sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.
3. Il Comune esercita, altresì, le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale che gli vengono affidate dalla legge.

Art. 8 - Albo Pretorio

1. Il Comune ha un Albo Pretorio digitale ai sensi della Legge n° 69/2009 per la pubblicazione delle deliberazioni, delle determinazioni dirigenziali, ad eccezione degli atti di liquidazione, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza dei cittadini.
2. Le deliberazioni degli organi collegiali (Giunta e Consiglio) e le determinazioni dirigenziali devono essere pubblicate nel loro testo integrale.
3. I provvedimenti di cui al comma 1 del presente articolo, ove per produrre gli effetti loro propri debbano essere notificati ai destinatari, dovranno recare l'indicazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere oltre che del responsabile del procedimento.

Art. 9 - U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico)

1. Il Comune assicura, anche attraverso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, l'assistenza necessaria ai cittadini al fine di:
 - a) attuare una reale comunicazione con i cittadini, considerando l'informazione un servizio essenziale, sia ai fini della trasparenza che della partecipazione, adottando come metodo la semplificazione dei linguaggi;
 - b) porre in atto servizi all'utenza per l'effettiva partecipazione ai procedimenti;
 - c) effettuare la valutazione ed il monitoraggio sulle tipologie di informazioni richieste e fornite;
 - d) effettuare la valutazione delle esigenze dell'utenza ed il loro monitoraggio;
 - e) attuare iniziative di comunicazione di pubblica utilità ed, in particolare, curare le seguenti tipologie di informazione ai cittadini:
 - propedeutica in materia di protezione civile e delle sue forme organizzative;
 - preventiva circa gli eventi e le situazioni di crisi che possono verificarsi sul territorio e le relative misure di emergenza;
 - comunicazione efficace in stato di crisi;
 - f) supportare gli organi ed uffici dell'Ente;
 - g) rilevare e valutare l'indice di soddisfazione dell'utenza;
 - h) agevolare i rapporti tra Pubblica Amministrazione ed utenza proponendosi come primo nucleo di sportello unico interno, mediante l'interconnessione

informatica con tutti gli Uffici dell'Ente; l'attuazione del protocollo informatico; il dialogo telematico con siti pubblici e specializzati;

- i) curare la presenza on - line del Comune, nel proprio sito telematico; l'applicazione delle tecnologie di rete ed, in particolare, l'istituzione della rete civica, quale rete partecipativa e collaborativa; mettere a disposizione gli strumenti tecnici per permettere al cittadino l'informazione anche dagli altri enti pubblici.

2. Nell'ambito dei principi di cui al comma 1. del presente articolo, il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi detta le norme per il funzionamento dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico, prevedendo, in particolare, che per ogni singola procedura si dovrà, comunque, tenere conto dei limiti al diritto d'accesso, delle norme a tutela della privacy e della verifica dell'originarietà della fonte.

TITOLO II

STATUTO E REGOLAMENTI

Art. 10 - Lo Statuto

1. Il presente statuto, stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione del Comune e, in particolare specifica le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, le forme di collaborazione con altri Comuni, con la Provincia, la Regione e la Comunità Europea. In tale ultimo contesto, la presente normativa pone particolare attenzione ai problemi della collaborazione transfrontaliera, determinandone i modi possibili nel rispetto dell'ordinamento e dello Statuto.

2. Lo statuto stabilisce, inoltre, le forme della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi.

Art. 11 - Modifiche allo Statuto

1. Nessuna modifica può essere apportata allo statuto, se non con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche allo statuto sono approvate se ottengono per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

2. Le modifiche approvate entrano in vigore decorsi trenta giorni dalla loro pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

3. Le iniziative di revisione rigettate dal Consiglio non possono essere riproposte prima che sia trascorso almeno un anno dal rigetto.

Art. 12 - Regolamenti

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e del presente Statuto, il Comune adotta regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

2. Le proposte in materia di regolamenti di competenza del Consiglio Comunale sono presentate dal Sindaco, dal Presidente del Consiglio Comunale o da almeno un quinto dei consiglieri assegnati al Comune.

3. I regolamenti e le loro eventuali modifiche, salvo che per legge o per previsione statutaria siano di competenza di altri organi, sono votati dal Consiglio Comunale nel loro complesso a meno che un Consigliere non richieda la votazione articolo per articolo; in tal caso, il regolamento verrà approvato dopo che saranno approvati in prima istanza i singoli articoli e subito dopo il regolamento nel suo complesso.

TITOLO III

PARTECIPAZIONE POPOLARE - REFERENDUM

Art. 13 - Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune garantisce la partecipazione dei cittadini e delle formazioni sociali ai procedimenti amministrativi e, pertanto:

- a) valorizza le libere forme associative e promuove anche su base di quartiere o di frazione organismi a carattere associativo di partecipazione popolare all'amministrazione. I rispettivi rapporti sono disciplinati dal presente statuto e dal Regolamento;
- b) favorisce la collaborazione partecipativa dei cittadini alla formazione dei provvedimenti amministrativi;
- c) assicura il diritto di iniziativa e proposta da parte dei cittadini singoli e portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati, su problemi di rilevanza generale per la migliore tutela di interessi collettivi.

Art. 14 - Titolari dei diritti di partecipazione

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano, salvo diverso riferimento, oltre che ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Ventimiglia:

- a) ai cittadini non residenti, ma che nel Comune siano proprietari o vantino altro diritto reale su uno o più beni immobili;
- b) ai cittadini non residenti, ma che nel Comune esercitino la loro attività prevalente di lavoro e di studio;
- c) agli stranieri ed agli apolidi residenti nel Comune o che, comunque, vi svolgano la loro attività prevalente di lavoro e di studio.

Art. 15 - Organismi di partecipazione

1. I singoli cittadini, le associazioni, i comitati, gli enti portatori di interessi diffusi possono intervenire nei procedimenti, presentando istanze, proposte, memorie e documenti, purché dimostrino la sussistenza della loro legittimazione, in quanto portatori di un diritto o di un interesse legittimo.

2. La parte motiva del provvedimento finale del procedimento dovrà dare contezza dell'intervento e delle ragioni che hanno indotto l'Amministrazione a discostarsi dalle conclusioni alle quali il soggetto partecipante era pervenuto.

Art. 16 - Libere forme associative e volontariato

1. Il Comune di Ventimiglia, nel rispetto della reciproca autonomia, favorisce le libere forme associative e gli organismi di volontariato che non abbiano fini di lucro, facilitandone la comunicazione con l'Amministrazione e promuovendone il concorso attivo all'esercizio delle proprie funzioni.

2. Alle organizzazioni di cui al precedente comma, iscritte in elenco pubblico tenuto presso il Comune e secondo criteri e modalità fissati dal Regolamento, possono essere, in particolare, riconosciuti:

- a) concessione di strutture, beni strumentali, contributi e servizi;
- b) il patrocinio ed il sostegno del Comune per attività dalle stesse organizzate;
- c) l'espressione di proposte e la richiesta di pareri;
- d) tempestiva informazione sulle materie di specifico interesse;
- e) presenza di rappresentanti negli organismi di partecipazione istituiti dal Comune.

3. Qualora le iniziative e le attività realizzate da tali associazioni ed organismi di volontariato si caratterizzino per continuità e livello qualitativo, il Comune può instaurare con esse specifiche convenzioni per la gestione di strutture e servizi comunali o per rilevanti attività di riconosciuto interesse pubblico, secondo forme e modalità stabilite dal Regolamento di cui al comma 2.

Art. 17 - Partecipazione popolare – Altre forme di consultazione

1. I cittadini, singoli o associati, esercitano l'iniziativa di intervento su problematiche locali particolarmente rilevanti e per interventi diretti alla migliore tutela di interessi collettivi mediante istanze, interrogazioni, petizioni e proposte:

- a) Istanze: i cittadini singoli o associati possono rivolgere istanze al Sindaco in merito a specifici problemi locali o che abbiano, comunque, riflesso sulla realtà comunale o su aspetti dell'attività amministrativa, o chiedere spiegazioni in merito al comportamento o aspetti dell'attività dell'Ente non riscontrabili attraverso l'esercizio del diritto di informazione. Le istanze o le interrogazioni devono essere sottoscritte da almeno 10 persone. Ad esse viene data risposta scritta motivata entro 60 giorni.
- b) Petizioni: chiunque può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze locali di natura collettiva. Le sottoscrizioni non necessitano di autenticazione ma devono essere accompagnate dall'indicazione del documento di riconoscimento sottoscrittore. Le sottoscrizioni devono essere raccolte, in calce al testo comprendente le richieste che sono avanzate all'Amministrazione. La petizione è inoltrata al Sindaco che, entro cinque giorni dalla data di ricevimento a protocollo, la assegna in esame all'organo o ufficio competente e ne invia copia ai

capigruppo consiliari. L'organo o ufficio competente si pronuncia in merito entro i successivi trenta giorni. Il contenuto della decisione dell'organo o ufficio competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicato all'Albo Pretorio digitale. Se la petizione è sottoscritta da almeno 300 persone, ciascun consigliere comunale può chiedere, con apposita istanza, che il testo della petizione sia posto in discussione nella prima seduta utile del Consiglio Comunale.

- c) Proposte: i cittadini possono esercitare l'iniziativa popolare mediante la proposta di uno schema di deliberazione redatto nelle forme previste per lo stesso. La proposta deve essere inoltrata alla Segreteria Generale del Comune da non meno di dieci presentatori, la cui sottoscrizione è autenticata nelle forme di legge. La proposta deve essere sottoscritta da almeno trecento residenti elettori. Tale numero di adesioni dovrà essere raggiunto entro il termine di 60 giorni decorrente dalla data di presentazione della proposta. La proposta deve essere dettagliata in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e sul suo contenuto dispositivo. È trasmessa dal Sindaco all'organo o ufficio competente che assume le proprie determinazioni formali in merito entro trenta giorni dalla sua trasmissione.

2. Il Sindaco può consultare la popolazione per categorie, associazioni, quartieri o associazioni, secondo modalità idonee allo scopo, anche avvalendosi di sondaggi o inchieste demoscopiche. Il Sindaco informa il Consiglio Comunale dei risultati della consultazione.

Art. 18 - Comitati di quartiere

1. Per la promozione, la tutela e lo sviluppo dei valori e degli interessi peculiari dei quartieri territorialmente delimitati della città, l'Amministrazione comunale prende atto della costituzione di Comitati di Quartiere, uno per ciascun quartiere delimitato territorialmente attraverso il deposito dello Statuto e dell'atto costitutivo, che dovranno essere rispondenti al conseguimento dei predetti obiettivi e contenere norme che garantiscano il loro carattere democratico, secondo principi di rappresentatività e partecipazione, nelle forme che sono specificate con regolamento.

2. Il Comune riconosce a tali associazioni la facoltà di intervenire e partecipare alle scelte più rilevanti che concernono il quartiere, con particolare riferimento allo sviluppo economico, sociale e culturale, alla viabilità, alla tutela ambientale ed ai servizi presenti sul territorio, solo se le stesse costituiscono su base associativa l'espressione unitaria del tessuto socio-economico che compone la frazione o il quartiere considerato. Detta facoltà si esplica con la presentazione di istanze, petizioni e proposte, che saranno oggetto di valutazione da parte degli organi competenti del Comune, secondo quanto previsto dall'art. 19, comma 2, del presente Statuto.

3. Ai fini che precedono, la qualità di comitato di quartiere è riconosciuta alle associazioni che, costituite nel rispetto dei principi e con le modalità fissate dal Regolamento, rappresentano l'espressione unitaria di cui al precedente comma.

4. Ove diversamente costituiti, i comitati di quartiere sono assimilati alle associazioni di cui al precedente articolo 16.

Art. 19 – Referendum

1. Il referendum comunale è lo strumento attraverso cui i cittadini partecipano tramite un'espressione diretta di voto su quesiti specifici alla definizione di scelte fondamentali per l'amministrazione della città ed il suo sviluppo sociale, economico e culturale, ed è volto ad agevolare il rapporto tra i cittadini e gli organi elettivi.

2. Il referendum consultivo, abrogativo o propositivo, è indetto su richiesta di almeno il 5% degli elettori appartenenti alle liste elettorali del Comune. Il referendum consultivo, inoltre, è indetto anche su determinazione del Consiglio comunale adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

3. I referendum possono essere richiesti su tutte le materie di esclusiva competenza locale, fatta eccezione per:

- a) Bilanci, finanze, tributi e relative tariffe;
- b) Attività vincolata di esecuzione di norme statali, regionali, o statutarie;
- c) Atti di elezione, nomina, designazione, revoca;
- d) Disciplina del personale del Comune e delle sue Aziende ed Istituzioni;
- e) Gli atti inerenti la tutela dei diritti delle minoranze.

4. Ciascun referendum deve avere per oggetto una sola questione. Il quesito referendario consiste in un'unica domanda, formulata in modo chiaro e sintetico, con la quale si richiede un'espressione univoca circa:

- a) l'abrogazione, totale o parziale, di deliberazioni già assunte;
- b) elementi di valutazione e di giudizio utili ad indirizzare le scelte di politica amministrativa;
- c) la proposta di adozione di delibera di Consiglio Comunale o di Giunta Comunale;

Il quesito deve individuare con precisione l'argomento o la deliberazione a cui si riferisce per consentire una risposta chiara e univoca agli elettori.

5. Il referendum su una medesima questione non può essere ripetuto nell'arco della durata in carica del medesimo Consiglio comunale e, comunque, nell'arco di un triennio dallo svolgimento di una precedente consultazione.

6 Il referendum è indetto dal Sindaco. La data di svolgimento deve svolgersi entro sei mesi dalla data di ammissibilità della proposta. In caso di pluralità di referendum, il Sindaco è tenuto a fissare una unica data di svolgimento.

7. La proposta sottoposta a referendum è valida se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi. Il risultato del referendum proclamato dal Sindaco è discusso dal Consiglio Comunale entro 30 giorni dalla comunicazione dell'esito referendario, secondo le modalità previste dal regolamento specifico sul referendum.

Art. 20 - Adunanze consiliari "aperte"

1. Qualora si verificassero accadimenti di particolare gravità o per rilevanti motivi di interesse della comunità, previo parere favorevole della Conferenza dei Capigruppo può convocare su uno specifico argomento una adunanza del Consiglio Comunale

aperta alla partecipazione dei Rappresentanti di istituzioni, associazioni e specifiche categorie di cittadini.

2. I soggetti da invitare e le modalità organizzative del dibattito, sono decise dalla Conferenza dei Capigruppo su proposta del Presidente.

3. L'adunanza aperta del Consiglio Comunale si considera sezione straordinaria tematica, l'avviso di convocazione deve dare notizia del carattere aperto della seduta.

4. Al termine dell'adunanza aperta, possono essere sottoposte alla discussione ed al voto del Consiglio Comunale proposte di mozione o di ordine del giorno oggetto della seduta.

Art. 21 - Azione popolare

1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune.

TITOLO IV PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E ACCESSO AI DOCUMENTI

Art. 22 - Carattere pubblico dei documenti

1. Per assicurare il perseguimento delle finalità indicate ai precedenti articoli, il presente Statuto afferma, in ossequio alla normativa vigente sulla trasparenza dell'Amministrazione, il carattere generalmente pubblico dei documenti amministrativi del Comune o, comunque, depositati presso l'Amministrazione comunale, fatta eccezione per quelli "riservati" per espressa indicazione di legge o per effetto di temporanea e motivata indicazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese, salvo quanto stabilito al successivo articolo.

Art. 23 - Diritto di accesso

1. Il diritto di accesso è riconosciuto a tutti, salve le esclusioni di seguito indicate, riguarda qualsiasi specie di atto, anche interno, formato dall'Amministrazione o utilizzato ai fini dell'attività amministrativa. Per gli atti costitutivi del procedimento, per ragioni di economia dell'azione amministrativa, l'acquisizione è limitata a quelli idonei ad incidere su posizioni soggettive dei cittadini, differendosi negli altri casi la loro acquisizione al momento dell'approvazione dell'atto finale del procedimento.

2. I Consiglieri Comunali, per l'effettivo esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di prendere visione di ogni provvedimento adottato dal Comune e degli atti preparatori in esso richiamati, di atti e documenti anche endoprocedimentali, detenuti dall'Amministrazione e che risultino necessari o utili all'espletamento del mandato, nonché di avere dagli Uffici Comunali tutte le informazioni necessarie all'esercizio della funzione senza necessità di effettuare una richiesta di accesso agli atti per iscritto. Una copia di ogni delibera adottata dalla Giunta Comunale è messa a disposizione dei Capi Gruppo Consiliari, presso l'Ufficio del Presidente del Consiglio Comunale. Al fine

di assicurare una adeguata e preventiva informazione ai Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio, il Presidente del Consiglio cura la predisposizione di tutta la documentazione necessaria, nei modi previsti dal regolamento. Il rilascio di copie di delibere o di atti e documenti, detenuti dall'Amministrazione, richiesti dai Consiglieri Comunali per lo svolgimento del mandato, non è assoggettato al pagamento di diritti di visura e/o ricerca né di costi di foto riproduzione fatta eccezione per i progetti e relativi elaborati grafici per i quali è sempre e comunque consentita la visione, il cui rilascio a titolo gratuito è disposto per i soli Capigruppo, su richiesta degli stessi, senza che sia necessario richiederlo per iscritto.

3. Il diritto di accesso di cui al comma 1 è riconosciuto nei confronti di soggetti anche privati che gestiscono servizi pubblici.

4. Il diritto d'accesso è esercitabile anche per l'attività dell'Amministrazione disciplinata da norme di diritto privato.

5. Le modalità e le forme per l'effettivo esercizio del diritto di accesso dei cittadini, singoli o associati, ai documenti amministrativi sono disciplinati dal Regolamento. Parimenti, con norme regolamentari sono individuate le categorie di documenti formati dal Comune o rientranti nella sua disponibilità sottratti all'accesso, anche al fine della tutela della riservatezza di terzi. Ove, però, strettamente necessario alla tutela delle posizioni giuridiche dedotte, il Responsabile del procedimento non potrà negare il rilascio degli atti anche se gli stessi riportano dati sensibili. L'accesso agli stessi, però, potrà essere consentito solo se i dati riservati o sensibili siano stati utilizzati dal titolare in un procedimento concorsuale o, comunque, comparativo con il o i richiedenti.

6. In nessun caso, comunque, potrà essere interdetta l'acquisizione di copie degli atti del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale, nonché delle ordinanze del Sindaco, comunque emanate, e delle determine dirigenziali. In ogni caso l'acquisizione sarà consentita nella misura necessaria alla tutela delle posizioni giuridiche dedotte, con possibilità, quindi, di consegna di stralci dei documenti richiesti ove gli stessi involgano posizioni meritevoli di riservatezza.

Art. 24- Procedimento Amministrativo

1. L'avvio del procedimento amministrativo è comunicato, con le modalità e nei termini stabiliti dal Regolamento in materia di procedimento:

- a) ai soggetti nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti;
- b) nei confronti di coloro che per legge debbono intervenire nel procedimento;
- c) ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai soggetti destinatari, qualora da un provvedimento possa derivare loro un pregiudizio, salvo che ciò non sia impedito da ragioni di celerità da dichiararsi con apposito atto del responsabile del procedimento.

2. I soggetti cui è pervenuta la comunicazione hanno diritto di prendere visione ed acquisire copia di tutti gli atti del procedimento, nonché di presentare memorie e documenti. Di ciò dovrà farsi menzione nella parte narrativa del provvedimento finale.

Art. 25 Pubblicità del procedimento

1. Qualora il procedimento interessi una generalità di soggetti, la comunicazione dell'avvio avviene mediante avviso da pubblicare all'Albo Pretorio ed in altri luoghi pubblici e, nei casi stabiliti dal Regolamento, in almeno un quotidiano locale.

Art. 26 Atto paritetico di accordo

1. Qualora lo ritenga opportuno al fine di un più efficace perseguimento del pubblico interesse, fatti salvi in ogni caso i diritti dei terzi, l'Amministrazione, a seguito delle osservazioni e proposte presentate dagli interessati, ai sensi dei precedenti articoli, può sostituire il provvedimento finale del procedimento con un atto paritetico consistente in un accordo con gli interessati stessi.

2. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma precedente, l'atto paritetico è ritenuto un efficace strumento per dare contenuto alla collaborazione tra cittadino e comune nel perseguimento di pubblici interessi e maggiore speditezza dell'azione amministrativa.

TITOLO V ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE

Art. 27 Organi del Comune

1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta, il Sindaco.

Art. 28 Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è l'organo rappresentativo dell'elettorato cittadino.

2. Il Consiglio Comunale disciplina con regolamento lo svolgimento, il funzionamento, l'organizzazione e le forme di pubblicità dei propri lavori e di quelli delle Commissioni.

3. Il Consiglio Comunale determina l'indirizzo politico amministrativo del Comune ne controlla l'attuazione, esercita le funzioni stabilite dal presente Statuto e adotta gli atti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

4. Il Consiglio Comunale dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Per atti urgenti vanno intesi quelli la cui mancata tempestiva adozione possa recare pregiudizio al Comune. e, improrogabili quelli soggetti ad un termine perentorio. La valutazione della sussistenza dei caratteri dell'urgenza e/o improrogabilità compete al Consiglio stesso.

5) La durata in carica e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.

Art. 29 Insediamento degli Organi del Comune.

1. La prima seduta del Consiglio Comunale neo eletto è convocata dal Sindaco ed è presieduta dal Consigliere Anziano fino all'elezione del presidente dell'assemblea.

2. Nella stessa seduta, successivamente alla convalida del Sindaco e dei Consiglieri neo eletti, ed il giuramento del Sindaco, il Consiglio provvede nell'ordine:

- a) all'elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Comunale, secondo le disposizioni di cui all'articolo 33;
- b) Alla comunicazione da parte del Sindaco al Consiglio Comunale dei nominativi dei componenti della Giunta e le relative deleghe ad essi assegnate;
- c) Alla selezione tra i propri componenti della Commissione Elettorale Comunale, secondo le norme vigenti in materia.

Art. 30 Funzionamento del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale si riunisce di regola nella sede del Comune. Tuttavia, quando specifiche circostanze lo richiedono, il Presidente del Consiglio può stabilire che la riunione abbia luogo in una sede diversa in grado di garantire le prerogative dei Consiglieri Comunali.

2. La convocazione del Consiglio Comunale avviene secondo le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento del Consiglio Comunale.

3. Il Consiglio Comunale si riunisce in sessione ordinaria per l'adozione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo a norma di legge.

4. Il Consiglio Comunale si riunisce in sessione straordinaria su richiesta del Sindaco, di un quinto dei consiglieri in carica ai sensi della legge e su iniziativa popolare come previsto dall'articolo 17 del presente statuto;

5. Le convocazioni del consiglio comunale devono essere rese pubbliche mediante affissione in spazi o luoghi pubblici appositamente predisposti.

6. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche salvo i casi espressamente previsti dal regolamento interno del consiglio comunale e possono essere oggetto di riprese audiovisive secondo le modalità previste e disciplinate da apposito regolamento.

7. Le deliberazioni del Consiglio Comunale sono valide quando hanno ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi per i quali la legge, lo statuto o il regolamento prevedano maggioranze diverse.

Art. 31 Indirizzi generali di Governo

1. Entro il termine di giorni trenta dalla data della prima seduta del Consiglio Comunale, il Sindaco, deposita in Segreteria Generale e presenta al Consiglio Comunale il documento contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

2. Le linee programmatiche si intendono approvate se ottengono il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati. La mancata approvazione da parte del Consiglio

del documento di cui al precedente comma non comporta obbligo di dimissioni per il Sindaco.

3. Ciascun Consigliere ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche proponendo integrazioni, adeguamenti o modifiche, mediante presentazione di emendamenti, secondo le modalità stabilite nel Regolamento consiliare.

4. Con cadenza periodica, almeno una volta all'anno, il Consiglio Comunale provvede a verificare l'attuazione di tali linee da parte del Sindaco e dei singoli Assessori, ed a eventuali adeguamenti approvati con le modalità di cui al comma 2.

Art. 32 Regolamento Consiliare

1. Il Consiglio Comunale adotta, a maggioranza assoluta dei componenti il proprio regolamento il quale:

- a) detta le norme di funzionamento dell'organo ed in particolare le modalità di convocazione e di presentazione e discussione delle proposte;
- b) indica il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esserci la presenza di almeno 1/3 dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco;
- c) detta norme per l'esplicazione della propria autonomia funzionale ed organizzativa e le modalità attraverso cui è disciplinata la gestione dei servizi, delle attrezzature e risorse finanziarie, nonché l'eventuale istituzione di strutture apposite, per il Consiglio medesimo, per le Commissioni Consiliari e per i gruppi Consiliari;
- d) disciplina i poteri ed il funzionamento delle commissioni consiliari permanenti;
- e) disciplina i poteri ed il funzionamento delle commissioni consiliari di controllo e di garanzia;
- f) disciplina i diritti e doveri dei singoli consiglieri e dei gruppi consiliari;
- g) definisce le modalità per la trasformazione, a richiesta, del gettone di presenza in una indennità di funzione.

2. Con le medesime modalità di votazione il Consiglio Comunale provvede ad eventuali modifiche del Regolamento.

Art. 33 Elezione, funzioni ed attribuzioni del Presidente del Consiglio Comunale.

1. Il Presidente del Consiglio Comunale è eletto con voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune.

2. Qualora, dopo due successive votazioni non venga raggiunto il quorum richiesto, votazioni che dovranno avere luogo nella stessa seduta - il Presidente risulterà eletto con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

3. Con le stesse modalità seguite per l'elezione del Presidente, il Consiglio Comunale elegge un Vice Presidente con poteri di sostituzione in caso di assenza o impedimento temporaneo, e nell'ipotesi di assenza o impedimento del Vice Presidente, assumerà le funzioni il Consigliere Anziano presente.

4. La durata del mandato del presidente e del vicepresidente è pari a quella del consiglio comunale.

5. La carica di presidente del Consiglio Comunale è incompatibile con quella di Presidente di commissione consiliare permanente.

6. Il Presidente del Consiglio esercita le seguenti funzioni:

- a) rappresenta il Consiglio Comunale e assicura il buon andamento dei lavori secondo il principio di imparzialità garantendo la corretta applicazione delle disposizioni vigenti e del regolamento interno del consiglio comunale;
- b) convoca e presiede le sedute del consiglio comunale ai sensi della legge e del regolamento;
- c) provvede alla costituzione delle commissioni consiliari previste dal presente Statuto e conformemente alle designazioni votate dal Consiglio ne convoca prima seduta, le presiede fino alla nomina, al loro interno, dei rispettivi Presidenti;
- d) è responsabile del rispetto del regolamento e della regolarità e della legalità delle sedute con particolare riferimento allo svolgimento del dibattito, all'assunzione dei provvedimenti deliberativi avvalendosi della collaborazione del Segretario Generale;
- e) è responsabile del mantenimento dell'ordine pubblico avvalendosi all'occorrenza degli agenti di Polizia Municipale;
- f) assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e dai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio, con modalità e termini previsti dal regolamento.

7. Nell'espletamento dei compiti dei mandategli dalla legge, dallo statuto e di quelli eventualmente indicati nel regolamento consiliare, il Presidente si avvale della collaborazione degli uffici comunali tramite il Segretario Generale ovvero delle strutture apposite istituite per il funzionamento del consiglio.

Art. 34 Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri sono organizzati in gruppi ai quali sono assicurati mezzi adeguati per lo svolgimento delle loro funzioni, secondo le modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio.

2. Ciascun consigliere deve comunicare al Presidente del Consiglio Comunale il gruppo del quale intende far parte o se intende costituirsi in gruppo autonomo.

3. Nella prima seduta successiva alla dichiarazione di cui al comma precedente il Consiglio Comunale provvede alla formalizzazione dei gruppi.

4. L'organizzazione ed il funzionamento dei gruppi consiliari sono demandati al regolamento.

Art. 35 Conferenza dei Capigruppo

1. La conferenza dei Capigruppo è composta dal Presidente del Consiglio Comunale e dai Capi Gruppo di ciascun Gruppo consiliare.

2. La conferenza dei Capigruppo è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale per definire la programmazione e l'organizzazione dei lavori del Consiglio Comunale. Il funzionamento della Conferenza dei Capi Gruppo è disciplinato dal regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 36 Commissioni Consiliari Permanenti

1. Il Consiglio Comunale si avvale, nell'esercizio delle proprie funzioni, del parere dell'apporto di Commissioni Consiliari Permanenti, istituite al proprio interno e composte con criterio proporzionale e rappresentativo del Consiglio stesso.

2. I criteri di composizione ed il funzionamento delle Commissioni sono disciplinati dal Regolamento del Consiglio e da apposito Regolamento delle Commissioni. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento.

3. In via ordinaria e, nell'ambito delle competenze loro assegnate, spetta alle Commissioni Consiliari permanenti l'esame e l'istruttoria delle proposte di deliberazione da presentare al Consiglio Comunale.

4. Le Commissioni, esaurita l'istruttoria, presentano al Consiglio Comunale i loro pareri. Tali pareri sono obbligatori ma non vincolanti.

5. Il Regolamento stabilisce i tempi per il compimento dell'istruttoria decorsi i quali il Consiglio Comunale delibera a prescindere dal parere stesso.

6. Nell'esercizio delle proprie funzioni le Commissioni possono richiedere documenti e pareri ai Dirigenti del Comune e, in casi particolare e con le modalità previste dal Regolamento, avvalersi di esperti estranei all'Amministrazione.

7. Alle Commissioni è assicurato, al fine dello svolgimento delle loro funzioni, da parte della Segreteria Generale adeguato supporto.

Art. 37 Commissioni speciali, di controllo, di indagine e di garanzia

1. Il Consiglio Comunale può istituire, a maggioranza assoluta dei propri membri, apposite Commissioni speciali, di controllo, di indagine e di garanzia, determinandone le attribuzioni e la composizione e stabilendone la durata.

2. Il funzionamento di tali Commissioni è disciplinate dal regolamento delle Commissioni.

3. La Presidenza delle Commissioni di cui al presente articolo è attribuita, in virtù del principio di garanzia e di partecipazione, ad un membro delle minoranze salvo in caso di rifiuto di queste.

Art. 38 Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri Comunali esercitano le loro funzioni nell'interesse della comunità ventimigliese con libertà di opinione e di voto.

2. I Consiglieri assumono la loro funzione con la proclamazione degli eletti o con l'adozione della delibera di Consiglio in caso di surroga di Consiglieri decaduti o dimessi.

3. La situazione giuridica dei Consiglieri Comunali è regolata dalle leggi.

Art. 39 Consigliere anziano

1. È Consigliere anziano chi risulta eletto con il maggior numero di voti, con ciò intendendosi colui che ha conseguito "la cifra individuale" più elevata, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati Consiglieri.

2. A parità di voti, è Consigliere anziano il più anziano di età.

Art. 40. Prerogative dei Consiglieri. Accesso agli atti ed agli uffici.

1. Ogni Consigliere, secondo le modalità stabilite dal presente Statuto e dal Regolamento interno ha il diritto di:

- a) Presentare mozioni, interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno ed effettuare comunicazioni e divenire promotori di petizioni popolari;
- b) Esercitare iniziative relativamente a tutti gli atti di competenza del Consiglio. Al fine di acquisire i necessari pareri può avvalersi della redazione tecnica degli uffici preposti.
- c) Ottenere informazioni sull'attività del Comune, sulla gestione dei pubblici servizi, e sugli enti cui il Comune partecipa o controlla. Il diritto di accesso si esercita con le modalità previste dalla normativa vigente.
- d) Svolgere la funzione di controllo sull'attività dell'amministrazione.

2. I Consiglieri hanno l'obbligo, nei casi previsti dalla legge, di osservare il segreto sugli atti e le notizie ricevuti.

3. I Consiglieri Comunali hanno l'obbligo di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle Commissioni Consiliari delle quali fanno parte.

Art. 41 Dimissioni o Decadenza dei Consiglieri Comunali

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere, per quanto attiene alle modalità di presentazione e la surroga conseguente, sono disciplinate dalla legge.

2. I Consiglieri Comunali che non partecipano a cinque sedute consecutive del Consiglio Comunale senza giustificato motivo, comunicato per iscritto al Presidente del Consiglio Comunale, sono dichiarati decaduti con delibera assunta dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. I Consiglieri che non abbiano partecipato, pur per motivi indipendenti dalla propria volontà, per 12 mesi, ad alcuna seduta del Consiglio Comunale, possono essere dichiarati decaduti avendo accertato che tali impedimenti non siano destinati ragionevolmente a cessare nell'arco della successiva sessione ordinaria delle sedute dell'organo consiliare.

3 Il Presidente del Consiglio Comunale, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere, provvede a notificargli l'avvio del relativo procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative dell'assenza, nonché fornire al Presidente del Consiglio Comunale eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione a lui inviata, che non potrà, comunque, essere inferiore a giorni venti dalla data di notifica.

Scaduto tale termine, il Consiglio Comunale adotta le proprie motivate determinazioni in merito.

4. Le altre ipotesi di decadenza sono previste e regolate dalla legge.

5. Nella stessa seduta in cui si pronuncia la decadenza dalla carica si procede alla surroga con il primo dei non eletti nella stessa lista di appartenenza del Consigliere decaduto.

Art. 42 Indennità di funzione e gettone di presenza dei Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dalla legge, un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del consiglio comunale e delle commissioni consiliari. In nessun caso l'ammontare percepito da un Consigliere può superare l'importo di un quarto dell'indennità massima prevista per il Sindaco.

Art 43 Incarichi ai Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri Comunali possono essere incaricati dal Sindaco per coadiuvare gli Assessori.

2. Il Sindaco può assegnare incarichi specifici ai Consiglieri Comunali per il raggiungimento degli obiettivi indicati nel programma politico amministrativo.

3. Il Sindaco può avvalersi del supporto dei Consiglieri Comunali per funzioni attinenti la rappresentanza.

Art 44. Il Sindaco

1. Il Sindaco è il capo dell'amministrazione e la rappresenta legalmente. Esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti.

2. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge che disciplina altresì i casi di incompatibilità, di ineleggibilità lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

3. Il Sindaco davanti al Consiglio Comunale, nella seduta di insediamento, presta giuramento di osservare la Costituzione italiana.

4. La rappresentanza legale e processuale del Comune è esercitata dal Sindaco secondo le modalità dell'articolo successivo.

5. Al fine di garantire la corretta attuazione degli atti di indirizzo politico e programmatico, il Sindaco sovrintende all'esercizio della funzione esecutiva. A tal fine, promuove e coordina l'azione dei singoli Assessori, impartisce direttive in attuazione delle determinazioni del Consiglio Comunale e della Giunta.

6. Sovrintende in via generale al funzionamento degli uffici, impartisce direttive al Segretario Generale e ne sollecita l'intervento per coordinare l'azione dei Dirigenti.

7. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta indicando tra essi il Vice Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella seduta di insediamento.

8. In caso di impedimento o assenza del Sindaco la rappresentanza del Comune e l'esercizio di Ufficiale di Governo competono nell'ordine: al Vice Sindaco e agli altri Assessori secondo anzianità.

9. Compete al Sindaco la nomina dei vertici dell'Ente e dei responsabili degli uffici e dei servizi, nonché attribuire e definire incarichi dirigenziali e di collaborazione esterna nel rispetto dei principi fissati dalla legge, dai regolamenti e dei contratti collettivi di lavoro del comparto.

10. Compete al Sindaco la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale. La cessazione dalla carica di Sindaco comporta la loro automatica decadenza.

11. Il Sindaco adotta provvedimenti contingibili ed urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità dei cittadini. Per la loro esecuzione il Sindaco può richiedere al Prefetto l'assistenza della forza pubblica.

12. In casi di emergenza connessi con il traffico e con l'inquinamento atmosferico ed acustico ovvero quando a causa di circostanze straordinarie ed eccezionali si verificano particolari necessità dell'utenza può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei pubblici servizi.

13. Il Sindaco informa la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali o comunque connesse con le esigenze di protezione civile ed a tal fine si avvale dei mezzi tecnici individuati nei piani di emergenza.

Art.45 Rappresentanza legale

1. La rappresentanza legale del Comune spetta al Sindaco ed ai Dirigenti nei casi previsti dalla legge: in particolare, il Sindaco o chi legalmente lo sostituisce rappresenta il Comune nell'esercizio di tutte le funzioni politiche e istituzionali; il Segretario Generale ed i Dirigenti, rappresentano il Comune nell'esercizio di tutte le funzioni gestionali rispettivamente loro attribuite.

2. La decisione di stare in giudizio per promuovere o resistere alle liti, per la tutela di diritti o di interessi del Comune compete alla Giunta. Contestualmente a tale decisione la Giunta indica il nominativo del legale per la difesa dell'Ente.

3. La rappresentanza processuale compete al Sindaco che ha facoltà di delegarla ai Dirigenti o al Segretario Generale.

4. Il comune può inoltre avvalersi dei propri dipendenti per la rappresentanza e la difesa in giudizio nei casi e secondo le modalità' previste dalla legge.

Art. 46 La Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è un organo di governo del Comune, collabora con il Sindaco nello svolgimento delle funzioni di indirizzo politico ed esecutivo e di controllo sull'attività amministrativa e gestionale.

2. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori, da lui nominati, fino alla massima misura consentita dalle disposizioni vigenti.

3. Gli Assessori partecipano ai lavori del Consiglio Comunale e delle Commissioni senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il numero legale delle sedute.

4. I singoli Assessori possono essere revocati dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio Comunale contestualmente alla nomina nuova. Con la stessa procedura si provvede alla sostituzione di un Assessore che abbia presentato le proprie dimissioni al Sindaco. Tali dimissioni sono presentate per iscritto, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci con la nomina del nuovo Assessore.

5. Nei casi previsti dalla legge il Sindaco può delegare i singoli Assessori per l'esercizio delle sue funzioni.

6. Il Sindaco assegna ai singoli Assessori gli incarichi per sovrintendere ed espletare i compiti di indirizzo attuativo e di controllo dei programmi e dell'attività dell'Amministrazione, nel rispetto dei contenuti del documento politico programmatico.

Art. 47 Funzionamento della Giunta Comunale

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco il quale definisce gli argomenti posti all'ordine del giorno di ciascuna seduta.

2. La giunta delibera a maggioranza semplice purché sia presente la maggioranza dei suoi componenti.

Art. 48 Attribuzioni della Giunta Comunale

1. La Giunta ha competenza in tutti gli atti che non rientrino nella competenza esclusiva della legge e di altri Organi Comunali.

2. La Giunta adotta i Regolamenti non riservati dalla legge al Consiglio Comunale.

3. Deve essere obbligatoriamente sentita dal Sindaco per la predisposizione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato e sue modificazioni.

4. La Giunta riferisce periodicamente al Consiglio sullo stato di attuazione del documento programmatico, attua gli indirizzi politico-amministrativi deliberati dal Consiglio, svolge nei confronti di quest'ultimo attività propositiva e di impulso.

5. Competono, in particolare alla Giunta i seguenti atti:

- a) l'adozione del P.E.G., che specifica i programmi e gli indirizzi di governo ed assegna ai dirigenti gli obiettivi da attuare e le relative risorse;
- b) l'adozione del piano triennale delle assunzioni e, ove possibile, contestualmente all'adozione del documento di cui alla lettera b), il relativo piano annuale;
- c) la determinazione dell'indirizzo in materia di costituzione in giudizio ed in materia di contenzioso, per le liti e gli accordi transattivi; decidere l'avvio di contenziosi legali ovvero la resistenza in giudizio, con contestuale indicazione del legale che assiste e difende gli interessi

dell'Amministrazione Comunale. La rappresentanza in giudizio dell'Ente spetta al Sindaco;

- d) l'affidamento di incarichi fiduciari;
- e) determinazione delle aliquote e delle tariffe per l'applicazione dei tributi, nel rispetto della disciplina generale stabilita dal Consiglio;
- f) la nomina delle Commissioni di diverso tipo, sia previste per legge che per autonoma determinazione dell'Ente, fatta eccezione per quei casi nei quali la nomina sia demandata al Consiglio da specifiche disposizioni di legge o di regolamento, o ai dirigenti.
- g) erogazione di contributi ordinari e straordinaria sia ad Enti, associazioni, comitati che a singoli.

Art. 49 Cessazione dalla carica di Assessore

1. I singoli componenti della Giunta cessano dalla carica per dimissioni, per revoca da parte del Sindaco, per la perdita dei requisiti previsti o per altre cause stabilite dalla legge.

2. La Giunta cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia e conseguente scioglimento del Consiglio Comunale.

Art. 50 Mozione di sfiducia

1. La mozione di sfiducia è proposta nei confronti del Sindaco e della Giunta con richiesta scritta e motivata, sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.

2. La mozione viene posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla data di presentazione. Essa è approvata, per appello nominale, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del Consiglio Comunale e la nomina di un commissario.

Art. 51 Distintivo

1. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portare a tracolla.

Art. 52 Pari opportunità

1. Al fine di garantire condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, viene stabilita l'obbligatorietà della presenza di entrambi i sessi, nelle rappresentanze del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti.

Art. 53 Obblighi di astensione e comportamento degli Amministratori

1. Il Sindaco, i Consiglieri Comunali, gli Assessori ed il Presidente del Consiglio Comunale devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di

delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti ed affini sino al quarto grado, negli Organi di Giunta e di Consiglio Comunale.

2. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini sino al quarto grado.

3. I componenti la Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio del Comune di Ventimiglia.

4. Il comportamento degli Amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità ed al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione fra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori e quelle proprie dei dirigenti dell'Ente.

Art. 54 Pubblicità della situazione associativa dei titolari di cariche elettive

1. I Consiglieri Comunali devono presentare presso la Segretaria Generale entro novanta giorni dalla verifica dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità, una dichiarazione scritta relativa alla loro eventuale appartenenza ad Enti o Associazioni che svolgono attività legate alle funzioni amministrative del Comune.

Tali adesioni devono essere dichiarate, entro lo stesso termine previsto, anche quando si verificano durante il corso del mandato.

TITOLO V

DISPOSIZIONI GENERALI SU UFFICI

Art.55 – Criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi.

1. Il Consiglio Comunale, entro 60 giorni dal suo insediamento, approva una deliberazione contenente i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. Tale deliberazione deve contenere, in particolare la struttura della macchina burocratica, prevedendo la sua articolazione per funzioni o per servizi erogati, nonché i requisiti qualitativi e le modalità da seguire per la costituzione degli uffici di staff e per l'attribuzione da parte del Sindaco, di incarichi dirigenziali a termine;

3. In caso di inerzia del Consiglio Comunale, alla scadenza del termine di cui al precedente comma 1, la Giunta può provvedere all'adozione di tutti gli atti di propria competenza, nel rispetto dei criteri adottati dal precedente Consiglio.

4. Il Consiglio può comunque adottare i criteri generali di cui al presente articolo, anche oltre i termini previsti dal comma 1.

Art. 56 Criteri

1. Il Comune organizza gli uffici ed il personale secondo criteri di programmazione, decentramento autonomia e responsabilità, al fine di corrispondere

con la massima efficacia ed efficienza al pubblico interesse ed ai diritti dei cittadini-utenti, assicurando speditezza, economicità, imparzialità, trasparenza dell'azione amministrativa.

2. Il Comune predetermina, pubblicizza ed aggiorna standard quantitativi e qualitativi relativi ai servizi erogati e li verifica annualmente.

3. Il Comune promuove il miglioramento delle condizioni di lavoro e lo sviluppo della professionalità dei dipendenti.

4. Il Comune provvede alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, all'organizzazione e gestione del personale, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze dettate dall'esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti ad esso attribuiti, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa.

5. Il Comune riconosce e garantisce pari opportunità fra donne e uomini nell'organizzazione degli uffici e nel rapporto di lavoro ed adotta programmi di azioni positive a ciò finalizzati. Per l'attuazione delle politiche di parità e di pari opportunità, anche in armonia con i principi e le disposizioni dettate in materia dall'Unione Europea, è istituito il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, a cui spetta un ruolo propositivo, consultivo e di verifica.

6. Gli orari di funzionamento dei servizi e di apertura al pubblico degli uffici devono essere stabiliti sulla base delle esigenze dell'utenza. L'Amministrazione opera al fine di realizzare, coordinandosi con altri Enti, la massima integrazione delle attività di sportello e la progressiva unificazione degli accessi, anche in forma decentrata.

Art. 57 – Struttura organizzativa. Regolamento di organizzazione.

1. L'articolazione della struttura comunale in unità organizzative e le loro aggregazioni sono disciplinate, con riferimento alle funzioni istituzionali del Comune ed ai suoi programmi, dal Regolamento degli Uffici e Servizi.

2. Il Regolamento disciplinante l'ordinamento degli uffici e dei servizi individua:

- a) l'assetto organizzativo dell'Ente,
- b) i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse alle varie unità organizzative;
- c) i criteri e le modalità per la determinazione degli orari di servizio, di apertura degli uffici e di lavoro.

3. Nel rispetto della legge e dello Stato, nonché dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale, l'approvazione del Regolamento degli Uffici compete alla Giunta Comunale.

4. La dimensione e la composizione professionale di ciascuna struttura organizzativa sono oggetto di costante verifica.

5. Il Sindaco sentita la Giunta, presenta al Consiglio Comunale, in occasione dell'approvazione del Bilancio Preventivo, una relazione concernente lo stato della struttura organizzativa, del fabbisogno di risorse umane in relazione agli obiettivi e delle politiche di riferimento.

Art.58 – Segretario Generale.

1. Il Segretario Generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.

2. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività.

3. Il Segretario, inoltre, può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autentica scritture ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente.

4. Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione. Esercita, altresì, ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.

5. La legge disciplina le modalità di nomina e di revoca del Segretario Generale.

6. Il Regolamento degli Uffici e Servizi può prevedere un Vicesegretario per coadiuvare il Segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

Art.59 – Dirigenti

1. Secondo i generali principi di buon funzionamento dell'organizzazione comunale, e nel rispetto di quanto previsto dalle norme legislative, statuarie e regolamentari, i dirigenti svolgono tutti i compiti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, connessi all'attività di direzione degli uffici e dei servizi ad essi attribuita, per il perseguimento degli obiettivi e la realizzazione dei programmi definiti dagli organi di direzione politica dell'Ente.

2. Operano anche mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, assumendo la responsabilità della correttezza amministrativa, dall'efficienza della gestione e dei relativi risultati.

Art.60 – Incarichi di direzione

1. Il Sindaco provvede al conferimento degli incarichi dirigenziali, tenuto conto delle competenze ed in relazione ai risultati in precedenza conseguiti, seguendo le modalità ed i criteri, di cui al Regolamento degli Uffici e Servizi.

Art.61 – Copertura delle qualifiche dirigenziali

1. La copertura dei posti dirigenziali previsti dalla dotazione organica avviene attraverso le modalità definite dalla legge per l'accesso alla qualifica a tempo indeterminato, ovvero attraverso mobilità da altri enti pubblici, ovvero mediante attribuzione di incarichi con contratti a tempo determinato che non possono avere durata superiore a quella del mandato elettivo del Sindaco, nella misura e con le modalità stabilite dalla legge.

2. Il Regolamento degli Uffici e Servizi disciplina l'attribuzione, a tempo determinato, di incarichi al di fuori della dotazione organica di responsabile dei servizi e degli uffici di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione.

Art. 62 - Responsabilità verso il Comune

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di funzione e di servizio.

2. Gli amministratori ed i dipendenti predetti, per la responsabilità di cui al precedente comma, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, nei modi previsti dalle leggi in materia.

3. Il Sindaco, il Segretario Comunale e il Dirigente che vengano a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del comma 1, devono farne denuncia alla competente Procura della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

4. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Segretario Generale o ad un Dirigente, la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

Art. 63 - Responsabilità verso i terzi

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Il Comune, ove abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore o dal dipendente, si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3. È danno ingiusto, agli effetti del comma 1, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'amministratore o il dipendente abbia commesso per dolo o per colpa grave; restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.

4. La responsabilità personale dell'amministratore o del dipendente sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti o di operazioni,

quanto se la detta violazione consista nella omissione o nel ritardo ingiustificato di operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

5. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, il Presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione, sono responsabili, in solido. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 64 - Responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione, ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

Art. 65 - Prescrizione dell'azione di responsabilità

1. La legge stabilisce il tempo di prescrizione dell'azione di responsabilità, nonché le sue caratteristiche di natura personale e di inestensibilità agli eredi.

Art. 66 - Tutela dei propri diritti

1. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale agli Amministratori, al Segretario Comunale ed ai dipendenti che si trovino implicati, in conseguenza di atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interesse con l'Ente.

Art. 67 – Controlli interni

1. L'Amministrazione comunale sviluppa un sistema di controlli interni, individuando strumenti e metodologie adeguati a:

- a) garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- b) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
- c) valutare le prestazioni del personale;
- d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti.

2. Apposito Regolamento determina i profili strutturali e procedurali delle differenti tipologie di controllo.
